

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1240)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 ottobre 1964*

Norme per la disciplina della costruzione  
e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

Le linee aeree elettriche esterne sono soggette all'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovrà avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di

concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

Il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente dovrà comunque prevedere:

la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

#### Art. 3.

Compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici la vigilanza per la esecuzione delle prescrizioni della presente legge e del Regolamento previsto dal precedente articolo 1.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ciascuno per quanto di propria competenza, dispongono verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme emanate col Regolamento d'esecuzione.

#### Art. 4.

Per le infrazioni alle norme della presente legge e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1 si applicano le sanzioni e le disposizioni pre-

viste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 5.

Il Regolamento di esecuzione della presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con l'entrata in vigore del Regolamento, e salvo il disposto di cui all'articolo seguente, cessano di aver efficacia le norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni.

Art. 6.

Per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni.

Su richiesta dei presentatori delle domande di cui al comma precedente, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di altre norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 1 della presente legge.